



COMUNE DI OLBIA

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI CON FINALITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE E ARTISTICHE RIVOLTE AI MINORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di realizzazione di attività laboratoriali con finalità educative, ricreative e artistiche rivolte ai minori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Art. 2

Finalità e obiettivi

L’intervento mira a promuovere il protagonismo degli studenti mediante la realizzazione di attività atte a favorire la creatività, l’espressività, l’esternalizzazione dei propri bisogni ed esigenze e a favorire i valori dell’inclusione e della solidarietà oltre che la conoscenza del territorio.

Il progetto prevede in particolare la realizzazione di iniziative volte a:

- creare punti di aggregazione all’interno dei quali gli studenti possono esprimere le loro potenzialità;
- promuovere il protagonismo degli studenti sul territorio mediante realizzazione di attività atte a esprimere tendenze, bisogni ed esigenze espressive;
- stimolare la popolazione studentesca ad un maggiore impegno sociale e culturale anche mediante l’interazione con fasce generazionali diverse nel perseguimento di obiettivi comuni quali lo sviluppo di valori basilari per la società, lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza.

Art.3

Luogo di esecuzione del servizio

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere espletate sia in ambito scolastico che extra scolastico in particolare presso il Refettorio dell’arte, immobile di proprietà comunale.

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio

Il progetto prevede la realizzazione di:

- un numero minimo di 5 workshop, da svolgersi a scuola, guidati da professionisti di comprovata esperienza in diverse discipline artistiche (musicista, scenografo, attore, fotografo ecc) e rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo grado con il coinvolgimento di minimo 8 classi.

- un numero minimo di 12 laboratori ludico - ricreativi da svolgersi all'interno del "Refettorio dell'arte" messo a disposizione dall'Amministrazione comunale e rivolto ai minori della scuola dell'infanzia e primaria accompagnati al mattino dagli insegnanti e al pomeriggio dalle proprie famiglie;
- un numero minimo di 7 spettacoli di arte di strada realizzati da compagnie teatrali in collaborazione con studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- n.2 concerti conclusivi dello workshop da parte degli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- escursioni in barca nel Golfo di Olbia, al fine di promuovere la conoscenza del territorio, coinvolgendo un numero minimo di 200 studenti.
- Trasporto degli studenti presso le sedi dove sarà realizzato il progetto.

Entro 30 giorni dal termine dell'esecuzione del servizio l'operatore economico dovrà produrre idonea documentazione relativa alle attività svolte, ovvero:

- Relazione finale con gli obiettivi raggiunti e laboratori realizzati;
- Attestazione dei dirigenti scolastici in merito alle classi partecipanti al progetto;
- Relazione e documentazione relativa agli spettacoli di arte di strada: foto, articoli sugli organi di stampa;
- Documentazione afferente l'escursione nel Golfo di Olbia.

Art. 5

Durata contrattuale

L'intervento si svolgerà nel periodo dicembre 2025 e gennaio 2026.

Art. 6

Corrispettivo

L'importo dell'appalto è pari € 70.000,00 oltre IVA.

Per quanto concerne il costo del personale da impiegare si applica il CCNL Enti Culturali e Ricreativi-Federculture.

Costi DUVRI pari a € 100,00 oltre IVA in applicazione dell'art.26 del D.Lgs. 81/08.

Art.7

Spese a carico dell'affidatario

- Spese per il personale;
- Spese per la realizzazione degli workshop, dei laboratori, degli spettacoli, dei concerti e per le spese di trasporto.

Saranno a carico dell'operatore economico tutti i costi necessari per il puntuale svolgimento del progetto presentato ed approvato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: compensi personale coinvolto ed oneri accessori, cachet artisti e ogni ulteriore onere accessorio concernente le prestazioni (agibilità enpals ecc), spese di viaggio, vitto, alloggio eventuali ospiti, allestimento completo area spettacoli, fornitura di tutti gli impianti e i service eventualmente necessari, predisposizione e presentazione pratica SUAPE, autorizzazione al pubblico spettacolo e di occupazione suolo pubblico, redazione del piano della sicurezza e attuazione delle misure di sicurezza previste, oneri SIAE, assicurazione RC e quant'altro necessario, senza nessun ulteriore onere a carico del Comune.

Art. 8

Personale

Personale richiesto:

- n. 1 Coordinatore e direttore artistico;
- n. 1 Educatore per un totale di 125 ore in possesso della laurea in scienze della formazione primaria o in pedagogia o in scienze dell'educazione;
- n. 4 Ausiliari per un totale di 500 ore.

Tutto il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, applicando il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. E' fatto obbligo al personale mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento dello stesso, restando vincolato al segreto professionale in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 622 del Codice Penale.

Art. 9

Direzione dell'esecuzione

In conformità a quanto previsto dall'allegato I.2 del codice dei contratti il direttore dell'esecuzione coincide con il responsabile del progetto.

Art. 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 12

La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il Responsabile di progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Responsabile di progetto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile di progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il responsabile indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 13

Inadempimenti e penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le sotto specificate penali:

- 1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale in caso di mancato riscontro entro 2 giorni alle richieste dell'Amministrazione tramite l'Ufficio competente afferenti alla richiesta di documentazione o altro;
- 1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale per la mancata consegna della documentazione (report, relazioni etc) utili ai fini della rendicontazione del servizio.
- 1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione degli interventi programmati.

Il responsabile del progetto con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della fattura.

Art. 14

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario/aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il

suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 16

Controllo tecnico-contabile e amministrativo e pagamento delle fatture

Il RUP deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante secondo le competenze che gli vengono assegnate dalla vigente normativa di settore. Il RUP ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso ed emettere il certificato di regolare esecuzione. In caso di regolarità del DURC il corrispettivo verrà erogato in un'unica soluzione e il RUP emetterà il certificato di pagamento (CP) nel quale verrà indicato l'importo che dovrà essere riportato in fattura. Il C.P. verrà trasmesso alla ditta affidataria la quale entro 5 giorni dal ricevimento dovrà restituirlo firmato. All'atto della firma la Ditta affidataria potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Successivamente

all'emissione del C.P. ed alla restituzione dello stesso debitamente firmato da parte della ditta affidataria, quest'ultima potrà emetterà fattura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: WY9DLH, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora la fattura pervenga anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio (o alla fornitura) di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La ditta affidataria è obbligata a reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione si sia rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta affidataria, prelevandone l'importo dal corrispettivo ancora dovuto alla stessa ditta.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell'affidamento.

Art. 18

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta di bollo deve avvenire mediante i canali di pagamento di PagoPA, in conformità a quanto previsto dall'allegato I.4 del dlgs 36/2023 e alla circolare dell'Agenzia entrate n. 22/E del 28/07/2023).

Art. 19

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

La prestazione principale del servizio consistente nell'attività di formazione laboratoriale deve essere resa esclusivamente dall'operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 20

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Tempio Pausania.

Art. 21

Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la Società, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 23/04/2024 e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale al seguente link <https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>

Art. 22

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Olbia.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di fornitura/servizio le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella lettera d'invito/disciplinare di gara all'art. ..., che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto. Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, **ove necessario**, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate;

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 28 D.lgs. 36/2023), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

L'aggiudicatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Il RUP

Dr.ssa Caterina Fancello